

N. [redacted] Reg. Gen.

N. [redacted] Reg. Sent.

N. [redacted] R.G.N.R.

Data deposito [redacted]

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 13/1/2021 con l'intervento del P.M. in persona del VPO d.ssa Cristina Cerullo, delegata dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. [redacted] del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Francesca della Croce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

[redacted] nato a [redacted] (Marocco) il [redacted] 1969 con dom.lio dich.to in [redacted] - libero -

PRESENTE

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 570 bis c.p. (condotta precedentemente sanzionata dagli artt. 570 c.p., art. 12 sexies 898/1970, art. 3 L. 54/2006) perché si sottraeva all'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento per i figli minori [redacted], [redacted] e [redacted] versando in modo parziale e irregolare l'importo stabilito con Ordinanza del Tribunale di Novara il [redacted] In Novara dal mese di maggio 2017 fino al mese di ottobre 2018.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: previa concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di mesi tre di reclusione.

L'Avv. A. T. per l'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste quanto meno per il periodo maggio 2017/maggio 2018 e per particolare tenuità del fatto per il restante periodo; in subordine, previa concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari [redacted] era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica. Sulla regolare presenza dell'imputato si è proceduto a pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, è stata escussa – quale testimone – [redacted] nonché, previo consenso, è stato assunto l'esame dell'imputato.

Sicché, indicati ex art. 511 co. 5° c.p.p. gli atti utilizzabili ai fini della decisione, le parti hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Ritiene il Giudice che, alla luce delle emergenze probatorie, l'imputato va senz'altro dichiarato colpevole dei fatti-reato a lui contestati.

Invero, per come è emerso dalla deposizione testimoniale di [redacted] e dalla documentazione versata in atti, il [redacted] costei contraeva matrimonio con [redacted] dalla cui unione nascevano i figli [redacted] [redacted] e [redacted].

A causa del grave deterioramento della relazione coniugale, il [redacted] la donna lasciava l'abitazione familiare e subito dopo, a mezzo del proprio legale, presentava ricorso per ottenere la

separazione giudiziale di talché, all'udienza del 15/5/2017, il Presidente del Tribunale di Novara autorizzava la coppia a vivere separatamente, affidando in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori, con allocazione della prole presso la dimora della madre e regolazione del diritto di visita del padre (cfr., amplius, ordinanza presidenziale ex art. 708 co. 3 c.p.c. nella causa n. [REDACTED]).

In particolare col predetto provvedimento presidenziale del Tribunale di Novara veniva disposto a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere alla ex moglie, quale contributo di mantenimento della prole, la somma mensile anticipata di €. 360,00 (€. 120,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive e ricreative), di cui alcune soggette a preventivo accordo ed altre rimborsabili de plano (senza preventivo accordo).

Con successiva ordinanza emessa in data [REDACTED], dato atto della forte conflittualità tra i coniugi (sfociata anche in reciproche querele per minacce di morte e sottrazione di minori e/o inosservanza di provvedimenti dell'A.G.) e della grave situazione di terrore nei confronti del padre percepita soprattutto del figlio [REDACTED], il G.I. modificava le statuizioni presidenziali, affidando in via esclusiva i figli minori alla madre e disponendone la presa in carico in capo ai Servizi sociali (cfr., ordinanza del [REDACTED]).

Con sentenza emessa in data 22.7.2020 il Tribunale di Novara dichiarava la separazione tra i coniugi con addebito a carico di [REDACTED], il quale veniva altresì dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, di cui veniva confermato l'affido in via esclusiva alla madre.

Nell'occasione veniva ridotto l'importo del contributo di mantenimento della prole che era rideterminato complessivamente in €. 300,00 mensili (€. 100,00 per ciascun figlio).

Senonché l'imputato dapprima ometteva di versare il dovuto, cominciando solo dal 22.5.2018 e fino al mese di febbraio 2019 a corrispondere la somma mensile di €. 150,00, per poi versare all'ex moglie da marzo 2019 ad oggi la somma di €. 300,00 al mese (cfr., pure, doc. prodotta dalla difesa).

Nel corso di tale ampio arco temporale [REDACTED] provvedeva a soddisfare le necessità di mantenimento dei figli facendo leva essenzialmente sul suo stipendio di insegnante elementare.

La teste ha evidenziato di non aver mai voluto fornire all'ex marito le coordinate bancarie del suo c/c per l'eventuale accredito a causa dei pessimi rapporti personali che l'avevano indotta a fuggire di casa.

L'imputato avrebbe potuto agevolmente soddisfare il suo obbligo di versamento del contributo per il mantenimento dei figli senza procedere all'accredito bancario, provvedendo a ciò tramite gli assistenti sociali, che monitoravano la situazione e le relazioni tra i minori e i genitori, ovvero la sorella della ex moglie.



Per come documentato in atti, attraverso il proprio legale nel maggio 2018 [redacted] a forniva all'imputato le coordinate di un conto corrente bancario appositamente acceso per consentirgli l'accredito delle somme dovute che, tuttavia, come sopra specificato, solo in parte venivano corrisposte (cfr., doc. in atti).

Interpellata su quanto indicato nella relazione del CISS di Borgomanero del 22.2.2019 in ordine alla riferita rinuncia alla ricezione della somma saltuariamente versata dall'imputato di € 150,00 mensile, siccome ritenuto "gesto privo di rilevanza" (cfr., doc. in atti), [redacted] ha smentito recisamente di aver rinunciato al conseguimento del contributo di mantenimento per i figli, evidenziando di aver solo inteso dire che la modesta somma di € 150,00 era assolutamente irrisoria e irrilevante, quale quota di concreta partecipazione alle spese per il mantenimento dei figli minori. Infatti, per come anche documentato relativamente alle spese sostenute per esigenze mediche e farmaceutiche, di abbigliamento sportivo, scolastiche, di mensa e ricreative (servizi pre-scuola e gite), l'importo dovuto dall'imputato per il mantenimento dei figli relativamente al periodo contestato (maggio 2017/ottobre 2018) era pari ad almeno € 8.404,16 (€ 6.120,00 per contributo fisso mensile, senza considerare l'obbligo di rivalutazione annuale, + € 2.284,16 pari al 50% delle spese straordinarie) a fronte del quale l'ex marito aveva versato solo la limitata somma di € 600,00, tanto che residuava l'omessa corresponsione dell'importo di € 7.804,16 (cfr., doc. prodotta in atti relativa agli scontrini delle varie spese con allegate distinte manoscritte).

Anche allorché aveva corrisposto la somma stabilita di € 300,00 mensili, l'ex marito mai aveva provveduto a versare il 50% delle spese straordinarie che ammontavano complessivamente, dal mese di novembre 2018 al 1.12.2020, a € 7.104,75 (cfr., doc. in atti).

L'imputato non si era mai interessato delle vicende e delle esigenze dei figli, né si era giustificato per il mancato versamento del dovuto, limitandosi alle parziali dazioni effettuate da una certa epoca in poi, nonché ad effettuare qualche rara telefonata agli assistenti sociali per aver notizie dei minori.

In sede di esame [redacted] premessi alcuni cenni sulle cause della separazione coniugale, ha riferito di non aver provveduto a pagare il contributo di mantenimento per problemi economici.

Dopo aver svolto in passato varie attività (muratore, operaio in fabbrica e pizzaiolo titolare di un esercizio di prodotti da asporto), fino a circa 4/6 mesi prima della separazione egli svolgeva l'attività di cameriere (mestiere svolto per circa 10 anni percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300/1.500,00), rimanendo disoccupato fino al mese di maggio 2018, allorché, tramite un'agenzia, veniva assunto a lavorare 5 ore al giorno come badante di un uomo anziano percependo circa € 450,00 al mese (cfr., copie fatture del 8.2.2019 e 11.3.2019 prodotte in atti), per cui cominciava a versare alla ex moglie la somma mensile di € 150,00.



Deceduta quella persona cui prestava assistenza, l'imputato andava a lavorare presso una donna anziana, facendo da autista e giardiniere, percependo la retribuzione mensile di €. 950,00, di talché corrispondeva per il mantenimento dei figli la somma di €. 300,00 al mese.

Precedentemente egli aveva pure provveduto a fare a Natale dei regali ai figli che consegnava agli assistenti sociali, che tuttavia non venivano recapitati perché rifiutati.

A seguito della separazione, dapprima l'imputato era andato a vivere a casa della sorella, e poi aveva preso in locazione delle abitazioni pagando il canone mensile di € 250,00 o €. 285,00 (cfr., contratto del [REDACTED]).


Nella prima fase della separazione nessuno gli aveva riferito come fare per pagare alla ex moglie il contributo per il mantenimento, neppure il legale che lo aveva assistito.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, occorre premettere che costituisce *jus receptum* che il delitto previsto dall'art. 570 bis c.p. si pone in sostanziale continuità normativa con previgente art. 12 sexies legge 1.12.1970 n. 898, come richiamato dall'art. 3 legge 8.2.2006 n. 54, configurandosi per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di separazione (non essendo necessario il passaggio in giudicato del provvedimento), prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 10.4.2019 n. 18572; Cass. pen., sez. VI, 14.10.2014 n. 44086; Cass. pen., sez. VI, 10.6.2014 n. 41827).

Pertanto il reato contestato riveste carattere sanzionatorio dell'obbligo stabilito in sede civile, senza che il giudice penale possa autonomamente valutare se il soggetto obbligato, in ragione delle proprie reali capacità, abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, indispensabili per soddisfare le esigenze minime di vita, all'avente diritto, gravato dall'effettivo stato di bisogno.

Orbene, nel caso di specie, è risultato provato che l'imputato per un periodo assai prolungato dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti presidenziali in sede di ricorso per separazione giudiziale, dapprima si asteneva per un anno dal corrispondere qualsivoglia prestazione economica in favore dei tre figli minori, omettendo di versare la prescritta somma complessiva di €. 360,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come di ogni altra dazione materiale (è rimasto privo di qualsivoglia riscontro l'asserita prestazione di significativi regali in natura), e poi limitandosi a versare la modesta somma complessiva di €. 150,00 (cfr., Cass. pen., sez. VI, 27.9.2016 n. 43341, in tema di applicazione della fattispecie contestata all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di figli minori stabilito dal Presidente del Tribunale tra le disposizioni conseguenti all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati).

A fronte di quanto sostenuto in modo lucido, dettagliato e coerente dalla ex moglie – sulla cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per cui dubitare, vieppiù per il manifestato disinteresse



all'esito finale del giudizio stante la mancata costituzione di parte civile – e riscontrato dalla documentazione acquisita in atti, lo stesso imputato ha ammesso pacificamente la circostanza degli omessi e poi parziali pagamenti, invocando per un verso le proprie difficoltà economiche, e per altro verso l'impossibilità di versare alcunché nel corso del primo anno di separazione perché non gli erano state comunicate le coordinate bancarie ove eseguire l'accredito, né gli era stato riferito come fare per pagare con modalità diverse.

Orbene, le difficoltà economiche genericamente invocate dall'imputato rimangono in sé irrilevanti, posto che l'incapienza patrimoniale, avendo natura di causa di giustificazione, deve essere provata rigorosamente, con onere a carico dell'obbligato.

Occorre che risulti provato che le eventuali criticità finanziarie dell'imputato si fossero tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla suddetta prestazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa neppure in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.

L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 bis c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti che non può essere dimostrata sulla base della mera difficoltà di trovare un lavoro remunerato.

Nel caso di specie emerge che nei provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente del Tribunale, pur dandosi atto del saltuario stato di occupazione del prevenuto impegnato in lavori occasionali, veniva stabilito a suo carico l'obbligo di contribuzione di € 360,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, in ragione della sua normale abilità al lavoro.

Sicché, alla luce della sua concreta capacità di guadagno, l'imputato avrebbe dovuto rendersi fattivamente disponibile a svolgere una qualsiasi attività lavorativa lecita al fine di far fronte alle primarie necessità di mantenimento dei tre figli minori.

Posto che anche in sede di successivo ricorso della ex moglie volto ad ottenere la modifica dei provvedimenti provvisori l'imputato nulla eccepiva o evidenziava in ordine all'impossibilità di versare il contributo di mantenimento, solo negli scritti difensivi finali della causa di separazione il predetto sosteneva di essere stato per lungo tempo disoccupato per cui, avuto riguardo allo stipendio della moglie (quale insegnante precaria) pari a € 800,00, pressoché corrispondente alla retribuzione percepita all'attualità dal marito, il Tribunale di Novara rideterminava l'importo fisso del contributo mensile in complessivi € 300,00 (cfr. sentenza in atti).

Ciò detto, per quanto emerso in giudizio l'imputato ha svolto nel corso degli anni diverse attività regolarmente remunerate anche in modo soddisfacente (muratore, operaio in fabbrica, pizzaiolo).



cameriere, badante, autista, giardiniere), dimostrando di essere chiaramente in grado di mettere a frutto la sua abilità lavorativa e capacità economica.

Al di là delle generiche difficoltà lavorative, nulla è stato dimostrato in ordine alla effettiva e insuperabile impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro onde conseguire redditi tali da potere essere doverosamente destinati al sostentamento della prole minore.

Ciò è sufficiente a confermare che in tale assai ampio periodo l'imputato aveva certamente un' apprezzabile capacità e potenzialità reddituale e che ciò nondimeno alcuna adeguata e costante contribuzione effettuava in favore dei figli.

La circostanza che alle elementari e fondamentali esigenze di vita di quest'ultimi avesse provveduto la madre (con l'aiuto dell'anziano genitore fintantoché in vita; cfr., sentenza di separazione) non esclude la responsabilità dell'imputato.

Rimane altresì inconferente la protestata difficoltà a corrispondere il contributo di mantenimento perché la ex moglie non comunicava le coordinate bancarie per l'accredito.

Sebbene tale modalità di pagamento fosse stata prevista nel provvedimento presidenziale del ~~15/2017~~ si trattava di un profilo del tutto accessorio e non indispensabile per l'assolvere l'obbligo primario e inderogabile di versamento del contributo alla ex moglie (a tutela degli indisponibili diritti alimentari dei minori), di talché la mancata comunicazione delle coordinate bancarie non poteva affatto ex se giustificare l'inadempimento.

Invero, di fatto l'imputato avrebbe comunque potuto (e dovuto) agevolmente pagare il contributo interpellando o servendosi degli assistenti sociali che da subito prendevano in carico i minori provvedendo al monitoraggio e vigilanza delle relazioni con il padre.

Anche tramite la sorella della ex moglie ~~Abdelmajid~~ avrebbe potuto consegnare in contanti o tramite assegno bancario le somme dovute, ovvero provvedere tramite il legale della ex moglie e persino mediante l'offerta reale onde assicurare il soddisfacimento dell'inviolabile diritto dei figli all'assistenza materiale.

D'altronde ~~Escuela Barba~~ ha ragionevolmente spiegato le ragioni della mancata comunicazione delle coordinate (forte conflittualità con l'ex marito, per come oggettivamente confermato negli acquisiti atti del procedimento civile di separazione), che di certo esulavano dalla volontà di non usufruire di quella preziosa contribuzione economica.

Parimenti privo di significato è quanto genericamente contenuto nella relazione degli assistenti sociali evocata dalla difesa, laddove chiaramente la P.O. intendeva solo minimizzare e squalificare l'irrisoria, quanto insignificante, quota che l'ex marito le versava dopo circa un anno di assoluta omissione economica, siccome del tutto modesta e inadeguata a contribuire fattivamente alle esigenze reali dell'ampia prole.

Non può revocarsi in dubbio poi che l'imputato abbia violato con coscienza e volontà gli obblighi di assistenza e contribuzione economica, non provvedendo a corrispondere quanto stabilito in sede di separazione per il soddisfacimento delle quotidiane esigenze economiche dei tre figli minori.

Peraltro, alcuna giustificazione di ordine psicologico può sussistere in capo al prevenuto sul mancato assolvimento del suo primario dovere verso i figli, derivando esso da inderogabili principi di solidarietà ben radicati nella coscienza della collettività prima ancora che nell'ordinamento giuridico. L'ampio arco temporale durante il quale l'imputato non ottemperava a quanto richiestogli conferma la pervicace ostinazione a sottrarsi agli obblighi cui era tenuto.

A tal proposito mette conto evidenziare che anche quando [redacted] aveva pacificamente percepito una retribuzione mensile perlomeno equivalente (€ 800,00, come da sentenza in atti) se non superiore (€ 950,00, come da dichiarazioni rese in sede di esame) a quella della ex moglie, si era sempre astenuto dal rimborsare il 50% delle spese straordinarie cui era tenuto, tanto da accumulare ad oggi un arretrato di oltre € 7.000,00.

Ciò dimostra ulteriormente il disinteresse del prevenuto rispetto ai propri doveri di solidarietà economica verso i figli e l'intenzionale condotta elusiva degli obblighi cui era tenuto.

Ne consegue che deve ritenersi perfezionato in ogni elemento strutturale il reato oggetto dell'imputazione.

Non è applicabile l'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. in virtù della gravità e persistenza della condotta, durata perlomeno quasi un anno e mezzo.

Invero, trattandosi di condotte plurime e reiterate protrattasi senza soluzione di continuità da maggio 2017 al mese di ottobre 2018, è ravvisabile una causa ostativa alla concessione del beneficio sotto il profilo della abitudine della condotta (cfr., Cass. pen., sez. VI, 19.5.2017 n. 25267).

Segnatamente, sebbene le condotte di inadempimento degli obblighi di natura economica richiamati dalla fattispecie contestata costituiscono un unico reato permanente, nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – esse siano commesse in danno di più soggetti beneficiari sono integrati una pluralità di reati, seppure riconducibili al concorso formale siccome eseguiti in esecuzione di un'unica omissione (cfr., Cass. pen., Sez. VI, 8.3.2016 n. 13418; Cass. pen., Sez. Un., 20.12.2007 n. 8413).

Stante l'incensuratezza e per la buona condotta processuale e di positiva partecipazione (seppure solo parziale e tardiva) agli oneri di mantenimento dei figli, possono concedersi le attenuanti generiche.

Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di [redacted] [redacted] in ordine al reato ascrittogli, e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di mesi quattro di reclusione (cfr., sui limiti edittali della fattispecie, Cass. pen., Sez. Un., 31.1.2013 n. 23866) cui si perviene dalla pena base, per la condotta commessa in danno del primo figlio minore, di mesi quattro e giorni quindici di

reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi tre di reclusione, aumentata per il concorso formale con le analoghe condotte in danno degli altri due minori alla pena finale inflitta.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendo i presupposti di legge ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che [REDACTED] si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena e, trattandosi di prima condanna, anche il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis, 81, 163 e ss., 175 c.p.;


dichiara [REDACTED] colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale tra le plurime condotte contestate, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge e beneficio della non menzione.

Novara, li 13.1.2021

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone



TRIBUNALE DI NOVARA

Depositato In Cancelleria

Novara, li 15 GEN 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella CANNAZZA

